

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 3

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 gennaio 2015

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **89.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 dicembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Lombardia - Disciplina delle attività estrattive di cava in adempimento di obblighi nei confronti dell'Unione Europea - Previsione che l'efficacia dei piani delle cave è sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità proponente, del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS (valutazione ambientale strategica) e comunque per non oltre dodici mesi dall'approvazione della disciplina regionale - Previsione che, nel periodo intercorrente tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le Province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE (ambito territoriale estrattivo) e autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, purché compatibili con il rapporto ambientale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme del codice dell'ambiente che disciplinano la procedura di VAS e con la normativa comunitaria di settore (Direttiva 2001/42/CE) - Inosservanza degli obblighi comunitari - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
- Legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, art. 2, commi 1 e 3.
 - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, art. 6, comma 2. Pag. 1
- N. **90.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Ambiente - Foreste - Norme della Regione Calabria - Aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 - Previsione che per dette aree i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria.
- Legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20, art. 3, comma 1, lett. d).
 - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, commi 2, lett. a) e b), 3, 3-bis e 4, lett. c-bis), e 12; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, art. 3, paragrafo 3. Pag. 3
- N. **248.** Ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 10 marzo 2014
Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della durata del processo - Previsione che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari - Lamentata esclusione della fase delle indagini preliminari dal computo della durata del processo - Lesione del diritto a un equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Inosservanza di vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
 - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 7



N. 249. Ordinanza della Corte dei conti dell'11 novembre 2014

Previdenza - Pensioni privilegiate - Diritto alla pensione di reversibilità della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa di servizio che vive separata dal padre del *de cuius*, condizionato alla mancata corresponsione degli alimenti a prescindere dalla valutazione della situazione reddituale complessiva *ex art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 915/1978 - Violazione del principio di uguaglianza, per irragionevolezza e disparità di trattamento tra i coniugi e tra madre vedova (cui compete l'intera pensione) e madre separata (cui compete la metà della pensione, a patto che non goda di assegno di mantenimento) - Violazione del principio di parità di trattamento dei coniugi.*

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, art. 60, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 29.

Pag. 10

N. 250. Ordinanza del Tribunale di Enna del 18 ottobre 2011

Lavoro e occupazione - Norme della Regione Siciliana - Collocamento al lavoro - Operai iscritti nei contingenti ad esaurimento - Inclusione nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'art. 53, comma 1, dopo l'ultimo dei lavoratori con centocinquanta giornate lavorative annue - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato diverso trattamento di soggetti appartenenti alla stessa categoria - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi.

- Legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16, art. 54, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma.

Pag. 17

N. 251. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Rovereto del 6 ottobre 2014

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 - Riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di svolgimento positivo della sanzione sostitutiva - Mancata previsione della possibilità per il giudice di disporre tale riduzione senza tener conto del raddoppio della durata della sospensione della patente, applicato nella sentenza di condanna *ex art. 186, comma 2, lett. c), terzo periodo, del codice della strada, nell'ipotesi in cui il veicolo appartiene a persona estranea al reato - Disparità di trattamento rispetto ai condannati che hanno utilizzato un veicolo in proprietà.*

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 9-bis, quarto periodo.
- Costituzione, art. 3.

Pag. 21

N. 252. Ordinanza del Giudice di pace di Verbania del 14 agosto 2014.

Assistenza - Somme erogate indebitamente ai sensi dell'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. «bonus bebé») in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Prevista non ripetibilità - Mancata estensione del beneficio ai cittadini italiani - Violazione del principio di eguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento dei cittadini italiani o comunitari rispetto agli extracomunitari.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 226, art. 1, comma 1287.
- Costituzione, art. 3.

Assistenza - Somme erogate a cittadini comunitari, a titolo di c.d. «bonus bebé», in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Ripetibilità delle somme stesse da chiunque indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza - Omessa previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio degli extracomunitari, rispetto ai cittadini italiani o comunitari.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 226, art. 1, comma 1287.
- Costituzione, art. 3.

Pag. 26



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 89

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Lombardia - Disciplina delle attività estrattive di cava in adempimento di obblighi nei confronti dell'Unione Europea - Previsione che l'efficacia dei piani delle cave è sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità proponente, del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS (valutazione ambientale strategica) e comunque per non oltre dodici mesi dall'approvazione della disciplina regionale - Previsione che, nel periodo intercorrente tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le Province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE (ambito territoriale estrattivo) e autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, purché compatibili con il rapporto ambientale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme del codice dell'ambiente che disciplinano la procedura di VAS e con la normativa comunitaria di settore (Direttiva 2001/42/CE) - Inosservanza degli obblighi comunitari - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

- Legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, art. 2, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, art. 6, comma 2.


Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturarastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3 della Legge Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, intitolata «Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40, supplemento del 1° ottobre 2014, per contrasto con il decreto legislativo n. 152/2006 (artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17) nonché con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (art. 6, comma 2) in relazione all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.

E ciò a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2014.

FATTO

La legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, intitolata «Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava» e pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 40, supplemento del 1° ottobre 2014, stabilisce, all'art. 2, comma 1, che «Fatto salvo quanto indicato al comma 3, l'efficacia dei piani delle cave di cui all'art. 1, comma 1, è sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità proponente, individuata ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12), del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della presente legge». Il comma 3 del medesimo articolo prevede che «Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della l.r. 14/1998, purché gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale».

Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2014, sono impugnate per i seguenti



MOTIVI

1. Violazione del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare del combinato disposto degli artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17, nonché della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, segnatamente dell'art. 6, comma 2, in relazione all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.

La legge regionale in esame, nel disciplinare le attività estrattive di cava e l'efficacia dei relativi piani allo scopo di garantire l'applicazione della direttiva 2001/42/CE (concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente) e di superare il precontenzioso UE «Caso UE Pilot 2706/11/ENVI», presenta evidenti aspetti di illegittimità costituzionale.

In via preliminare, va osservato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 (Nonne in materia ambientale), i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS).

Il medesimo decreto legislativo n. 152/2006 dispone, agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, che la suddetta procedura di VAS si conclude con un parere motivato prodromico alla approvazione dei suddetti piani e programmi. Ciò premesso, l'art. 2, comma 1 della legge regionale in esame prevede che l'efficacia dei piani cave è sospesa fino alla presa d'atto da parte dell'autorità proponente del rapporto ambientale e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della legge regionale stessa.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) ed autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, purché gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale.

Le richiamate norme presentano i seguenti aspetti di illegittimità costituzionale.

In primo luogo, va evidenziato il contrasto tra tali previsioni e quanto disposto dalla citata normativa statale di riferimento (decreto legislativo n. 152/2006). In particolare, «la presa d'atto del Rapporto Ambientale» di cui al comma 1 dell'art. 2 l.r. n. 27/2014 è una fase non prevista dalla disciplina statale all'interno della procedura di valutazione ambientale strategica e, pertanto, essa non può costituire il presupposto per l'approvazione del piano che - come sopra ricordato - discende solo dalla positiva conclusione della procedura di VAS.


Il medesimo art. 2, comma 1 risulta altresì in contrasto con la disciplina statale sopra citata nella parte in cui stabilisce il limite temporale di dodici mesi, dall'entrata in vigore della legge regionale, oltre il quale il Piano riacquista «comunque» la sua efficacia, prescindendo completamente dalla conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica.

Inoltre, il carattere preordinato della disciplina VAS rispetto alla VIA, quest'ultima obbligatoria e propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di alcune attività estrattive, non può considerarsi soddisfatto da quanto disposto dall'art. 2, commi 1 e 3, della legge regionale in esame.

Le descritte disposizioni regionali risultano in palese contrasto con le nonne relative alla Valutazione ambientale strategica contenute nel titolo II della parte Seconda del decreto n. 152/2006 (artt. 13, 14, 15, 16 e 17) che costituisce peraltro recepimento ed attuazione della direttiva 2001/42/CE, che, all'art. 6, comma 2, stabilisce che la valutazione ambientale strategica deve essere effettuata per tutti i piani/programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati a VIA (elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo n. 152/2006), quindi anche per i progetti di cave e torbiere di cui agli Allegati III e IV del decreto legislativo n. 152/2006.

Per tali motivi, l'art. 2, commi 1 e 3 della legge regionale in esame, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale vigente è con il dettato comunitario di settore, viola l'art. 117 Cost., in particolare il comma 1, che impone alle regioni il rispetto degli obblighi comunitari, nonché il comma 2, lett. s), ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Al riguardo, occorre osservare che la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la «tutela dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (cfr., fra le altre, Corte Cost., sent. nn. 300/2013, 145/2013, 58/2013, 66/2012 e 225/2009).



Altrettanto costantemente codesta Ecc.ma Corte ha affermato che la valutazione ambientale strategica disciplinata dal decreto legislativo n. 152/2006, attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia di competenza esclusiva dello Stato «tutela dell'ambiente» (cfr: sent. nn. 227, 192, 129 e 33 del 2011) e che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (cfr: sent. n. 398/2006), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

È indubbio, pertanto, che «il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 [...] non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi; scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione» (cfr: sent. n. 197/2014 e n. 58/2013).

P.Q.M

Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede:

che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge 1° ottobre 2014, n. 27, della Regione Lombardia per contrasto con il decreto legislativo n. 152/2006 (artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17) nonché con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001 (art. 6, comma 2) in relazione all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta del 21 novembre 2014 e della relazione allegata al verbale;

2. copia della impugnata legge della Regione Lombardia n. 27/2014.

Roma, 27 novembre 2014

L'avvocato dello stato: Maria Gabriella MANGIA

14C00355

N. 90


Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014

Ambiente - Foreste - Norme della Regione Calabria - Aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 - Previsione che per dette aree i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria.

- Legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20, art. 3, comma 1, lett. d).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, commi 2, lett. a) e b), 3, 3-bis e 4, lett. c-bis), e 12; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, art. 3, paragrafo 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it,

Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Catanzaro, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria del 7 ottobre 2014 n. 20 recante: «Modifiche ed integrazione alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9» limitatamente all'articolo 3, comma 1, lettera d).



L'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge regionale della Regione Calabria n. 20/2014, sostituendo il comma 10 dell'art. 7 della l. r. n. 45 del 2012, prevede che «nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06 per come modificato dall'art. 4-*undecies* della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell'art. 5, commi 8 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta n. regionale n. 748 del 4 novembre 2009».

La disposizione della legge regionale sopra trascritta presenta profili di illegittimità costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti

MOTIVI

1. Va evidenziato, preliminarmente, che il richiamo all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06, relativamente all'esclusione dei citati piani dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, VIA, non risulta corretto in quanto la norma statale in parola riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Inoltre, l'articolo in esame non risulta conforme alla disciplina nazionale di riferimento in materia di VAS in quanto, di fatto, esclude *tout court* e a priori la sottoposizione dei piani di gestione forestale ed i piani poliennali alla valutazione stessa.

Si premette che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, i piani di gestione forestale sono sempre sottoposti a VAS a meno che non riguardino l'uso di piccole aree a livello locale ritenute dallo Stato membro non tanto rilevanti dal punto di vista ambientale.

Tale principio ha trovato attuazione con la disciplina statale contenuta nel citato art. 6, comma 4, lettera *c-bis*) del decreto legislativo n. 152/06 ove si prevede l'esclusione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti dalla procedura di VAS solamente quando questi siano riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale. Di conseguenza, solo una valutazione caso per caso della riconducibilità dei piani di gestione forestale e dei piani poliennali a tale tipologia potrà condurre ad una loro sottrazione alla procedura di VAS. Non risulta infatti coerente con la citata disciplina statale la previsione aprioristica ed astratta di un'esclusione sulla base di un dato meramente quantitativo, occorrendo, invece, un accertamento da parte della Regione, caso per caso, della significatività dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi concretamente hanno capacità di produrre, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

Pertanto, la disposizione regionale in questione, opera un'indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica, di derivazione comunitaria e quindi, oltre a porsi in contrasto con i citati principi comunitari, in violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, viola la potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *s*) della Costituzione.

2. Più in particolare, valgono a dimostrare l'illegittimità costituzionale della norma regionale denunciata le considerazioni di seguito esposte.

2.1. *In limine* si rimarca, come innanzi osservato, l'improprio richiamo, contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge regionale della Calabria n. 20/2014, «alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)» che, come noto, riguarda la valutazione ambientale dei progetti, non dei piani (ivi inclusi «i piani di gestione forestale ed i piani poliennali» menzionati dalla norma denunciata) e si concreta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *b*) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel «procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera *b*)».

La norma regionale sospettata, dunque, non può che riguardare la valutazione ambientale di piani e programmi, ovvero la valutazione ambientale strategica (VAS) concernente proprio «i piani di gestione forestale ed i piani poliennali» inclusi «nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000».

Sul punto, del resto, non possono sorgere equivoci o dubbi atteso che codesta Ecc.ma Corte ha escluso «l'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n. 227 del 2011), è ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano relativo a un progetto che non richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente» (sentenza n. 58 del 2013).



2.2. L'art. 5, comma 1, lett. *a*) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 identifica la valutazione ambientale strategica (VAS) nel «processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio».

L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 152/2006 estende quindi la valutazione ambientale strategica ai piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (comma 1). La norma in commento individua al comma 2 i piani e i programmi assoggettati alla VAS. Ai successivi commi 3 e 3-*bis* dell'art. 6 è previsto lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani e programmi riguardanti l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi sottoponibili a detta valutazione ai sensi del comma 2 nonché per i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

Al comma 4 del citato art. 6 il legislatore nazionale ha poi elencato alcune ipotesi di esclusione «dal campo di applicazione del presente decreto» (e dunque dalla VAS) tra cui viene in rilievo, per quanto qui interessa, quella contemplata alla lettera *c-bis*) riguardante «i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

Orbene, la norma censurata, nel disporre che «nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06», opera un'ingiustificata e irragionevole limitazione dell'ambito operativo della citata normativa statale in materia di valutazione ambientale strategica, dettata per la tutela dei valori costituzionali coinvolti. Escludere *tout court* dalla VAS i piani di gestione forestale ed i piani poliennali ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, infatti, significa restringere lo spazio di applicazione delle richiamate previsioni normative statali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali protetti; e ciò appare in chiaro contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati - art. 117, primo comma e secondo comma lettera *s*) Cost.

La norma censurata, nel sottrarre - con una previsione aprioristica ed astratta - alla VAS i predetti piani di gestione forestale ed i piani poliennali, introduce un'inammissibile restringimento del campo operativo della normativa statale che, in conformità con disciplina comunitaria, prevede la VAS per salvaguardare i valori ambientali potenzialmente incisi da determinati strumenti di pianificazione e programmazione, escludendola nelle sole ipotesi fissate e alle condizioni previste dall'art. 6, comma 4, lettera *c-bis*). La norma da ultima citata, invero, dispone l'esclusione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti alla procedura di VAS a condizione che questi siano «riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale» e sempre che i medesimi siano «redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

Ne deriva che la particolare condizione di esonero del piano dalla VAS, consistente nel suo riferimento ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, deve essere accertata, ai sensi del comma 4 lettera *c-bis*), caso per caso, verificando in concreto la significatività dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi possono produrre (art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006).

La norma regionale, invece, stabilisce l'esonero dalla VAS in astratto e a priori, escludendo qualsiasi valutazione della competente autorità volta a verificare, in concreto, il riferimento del piano ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, oltre che la sussistenza delle altre condizioni dettate dall'art. 6, comma 4, lettera *c-bis*) della legge statale.

La compressione della competenza esclusiva statale in materia ambientale che la norma sospettata determina, dunque, è innegabile.

La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte è costante nell'affermare che la «tutela dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009)» (sentenza n. 300 del 2013).



Altrettanto costantemente questa Corte ha affermato che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia «tutela dell'ambiente» (sentenze n. 227, n. 192, n. 129 e n. 33 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato. E che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006).

È indubbio, pertanto, «che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 (in particolare, art. 3-*quinquies*; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi; scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione» (sentenza n. 58 del 2013)» (sentenza n. 197 del 2014). Per altro verso, l'illegittimità costituzionale della norma regionale si apprezza, in tutta evidenza, sol che si consideri come essa consente, al di fuori dei casi tipizzati dall'art. 6, comma 4, lettera *c-bis*), l'esclusione dalla VAS dei piani di gestione forestale ed dei piani poliennali che ricadono nelle aree incluse all'interno della Rete Natura 2000. Quest'ultima, come noto, integra uno strumento fondamentale della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità istituita, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE), per garantire nel tempo la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete è costituita, infatti, dai siti di interesse comunitario (SIC), identificati dagli Stati membri e successivamente designate quali zone speciali di conservazione (ZSC), e comprende anche le zone protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE.

L'esclusione dalla VAS dei piani forestali ricadenti in tali zone di protezione speciale, prevista dalla norma regionale, integra pertanto la prova liquida della sua illegittimità costituzionale stante il pregiudizio che essa può recare ai valori costituzionalmente protetti, la cui tutela resta affidata al legislatore nazionale dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

In conclusione, l'art. 3, comma 1, lettera *d*) della legge regionale della Calabria n. 20 del 2014, nella parte in cui esonera dalla VAS i piani di gestione forestale ed i piani poliennali ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, viola l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *s*), della Costituzione perché introduce un'arbitraria limitazione del campo di applicazione della disciplina statale contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 [art. 6, comma 2, lettere *a*) e *b*), comma 3, comma 3-*bis* e comma 4 lettera *c-bis*), e art. 12] attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 2001/42/CE, che stabiliscono il campo di applicazione della disciplina della VAS e della verifica di assoggettabilità a VAS, disponendo l'esclusione della stessa solo per particolari tipi di piani e programmi tassativamente elencati - peraltro non ricadenti in aree naturali protette - e previa verifica, in concreto, della significatività dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti strumenti possono produrre nonché per contrasto con l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

P. Q. M.


Per i motivi esposti l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della Regione Calabria n. 20/2014 merita di essere dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi dell'art. 127 Cost.

Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della Regione Calabria n. 20/2014.

Con l'originale notificato del presente atto si deposita l'estratto della determinazione del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 e le motivazioni di sintesi per l'impugnativa.

Roma, 15 dicembre 2014

L'avvocato dello Stato: MARRONE



N. 248

Ordinanza del 10 marzo 2014 della Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile promosso da C.N. contro Ministero della giustizia

Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della durata del processo - Previsione che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari - Lamentata esclusione della fase delle indagini preliminari dal computo della durata del processo - Lesione del diritto a un equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Inosservanza di vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

SEZIONE II[^] CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Rita Majore, Presidente;

Dott.ssa Francesca Romano, Consigliere;

Dott. Vincenzo Di Pede; Consigliere relatore ed estensore.

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 280/2013 ruolo generale volontaria giurisdizione intrapreso da:

C. N. rappresentato e difeso dagli avv.ti Amalia De Paola e Tommaso Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro - opponente;


CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende - opposta.

Oggetto: opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001 - equa riparazione per irragionevole durata del processo - causa assunta in decisione all'udienza camerale del 25 settembre 2013.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 15 marzo 2013, C. N. ha chiesto l'indennizzo *ex lege* 89/2001 a ristoro del danno non patrimoniale derivante dall'irragionevole durata del procedimento penale iscritto a carico suo e di altri al n. 4607/2003 registro generale notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Ha dedotto di essere stato attinto da misura coercitiva il 15 febbraio 2005; che il PM ha chiesto il rinvio a giudizio nei suoi confronti in data 16 gennaio 2007; di essere stato rinviato a giudizio in data 24 gennaio 2008; che il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1369/2013, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione dei reati contestati; che la sentenza è passata in giudicato nei suoi confronti il 24 gennaio 2013.



Il consigliere designato, con decreto del 10/16 aprile 2013, ha rigettato la domanda di equa riparazione del ricorrente sul rilievo che il procedimento presupposto dovesse reputarsi iniziato nel gennaio 2007 (tempo della richiesta di rinvio a giudizio del C. -) e che fosse cessata ogni sofferenza connessa alla pendenza del processo nel giugno 2011 (tempo in cui i reati contestati si erano estinti per prescrizione). Ha quindi reputato che la durata di 4 anni e 5 mesi non avesse concretato alcun pregiudizio indennizzabile a carico del C. in quanto, sulla premessa che la durata ragionevole concretamente ravvisabile nel procedimento in questione fosse di quattro anni, il ritardo di 5 mesi non sarebbe significativo ai fini dell'indennizzabilità, data l'irrelevanza dei ritardi inferiori al semestre (art. 2 bis, legge n. 89/2001).

Il C. ha proposto rituale opposizione al decreto di rigetto, lamentando che esso sarebbe errato per due ragioni:

1) l'inizio del procedimento andrebbe individuato nella data di applicazione nei suoi confronti della misura cautelare (15 febbraio 2005) e non in quella del rinvio a giudizio;

2) quand'anche si volesse ritenere che il procedimento, ai fini della legge Pinto, sia iniziato al tempo del rinvio a giudizio (gennaio 2007), in ogni caso la sua durata ragionevole andrebbe contenuta nel triennio previsto dalla legge e non nei quattro anni ravvisati dal giudice.

Il Ministero ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 2, legge n. 89/2001, nel testo riformato dal decreto legge n. 83/2012 e legge conversione 134/2012, applicabile ai ricorsi depositati a partire dall'11 settembre 2012, stabilisce che "il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato ... ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari" (comma 2 bis). Il primo giudice, nell'attenersi alla norma ora menzionata, ha fissato l'inizio del procedimento presupposto alla data della richiesta di rinvio a giudizio - che è l'atto con cui l'indagato assume la qualità di imputato - non emergendo dagli atti prodotti l'antecedente conoscenza legale della chiusura delle indagini.

L'assunto posto dall'opponente a base del primo motivo di censura è che, nella specie, l'inizio del procedimento andava retrodatato al tempo (15 febbraio 2005) in cui, nel corso delle indagini a carico del C. e di altri, al medesimo era stata applicata la misura cautelare giusta ordinanza g.i.p. del 4 febbraio 2005: all'uopo l'opponente richiama la giurisprudenza CEDU che colloca l'inizio del procedimento penale al tempo in cui l'indagato ha avuto notizia della pendenza del procedimento a suo carico e invita questa Corte d'appello a valutare «l'opportunità» di investire il Giudice delle Leggi della questione di costituzionalità della norma di cui al menzionato comma 2 bis, dell'art. 2, legge n. 89/2001.


Questa Corte d'appello rileva che eccepita questione di illegittimità costituzionale sia rilevante e non sia manifestamente infondata.

SULLA RILEVANZA

Va premesso che il procedimento presupposto è stato definito con sentenza di primo grado del 27 novembre 2012. Ciononostante il giudice autore del provvedimento opposto ha reputato che, ai fini della valutazione della sua ragionevole durata, il processo dovesse ritenersi concluso già nel giugno 2011, in quanto a tale data l'imputato aveva avuto consapevolezza della sopravvenuta prescrizione dei reati a lui contestati e quindi non aveva sofferto alcun paterna d'animo per ulteriore protrazione del processo.

Tale assunto non è stato oggetto di contestazione da parte opponente e quindi questa Corte valuterà quale termine finale del processo presupposto la data di giugno 2011.

Orbene, il presente giudizio di opposizione non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale, in quanto supponendo l'inizio del procedimento presupposto alla data del febbraio 2005 (data di applicazione della misura cautelare coercitiva a carico del C.), la durata del procedimento (dal febbraio 2005 al giugno 2011) è pari a 6 anni e 4 mesi e, quindi, ad un lasso temporale di gran lunga superiore al triennio previsto dalla legge n. 89/2001 e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la definizione del procedimento di primo grado. E, pur considerando che la complessità del caso possa giustificare l'impiego di un lasso temporale superiore al detto triennio - e al riguardo non c'è ragione di disattendere la giurisprudenza del Giudice



di Legittimità formatasi anteriormente alla riforma di cui al decreto legge n. 83/2012 e legge conversione 134/2012: vedi Cass. 8385/2005 e Cass. 16599/2003, gli aspetti di complessità connotanti il caso in esame (che ha visto dieci indagati ai quali sono stati contestati i delitti di associazione a delinquere e truffa) non giustificavano affatto una durata del procedimento di 6 anni e 4 mesi. L'esorbitanza del detto lasso temporale è apprezzabile ancor più alla luce della considerazione che al tempo dell'applicazione della misura cautelare buona parte dell'attività d'indagine era stata già presumibilmente compiuta.

Sulla non manifesta infondatezza della questione

La giurisprudenza della Corte di cassazione, resa sulle domande di equa riparazione formulate nella vigenza della legge Pinto nel testo antecedente alla riforma del 2012, ha sempre reputato che, ai fini del computo della ragionevole durata del procedimento penale con riferimento alla persona dell'indagato, si dovesse considerare quale *dies a quo* quello in cui la persona ha avuto effettiva conoscenza della pendenza delle indagini a suo carico, posto che (già e solo) a partire da tale momento il procedimento ha incidenza sulla psiche dell'indagato (Cass. 15131/2013; Cass. 10507/2013; Cass. 2148/2003; Cass. 1740/2003; Cass. 1405/2003).

L'art. 2, legge n. 89/2001, nel testo riformato dal decreto legge n. 83/2012 e legge conversione 134/2012, ora prevede che "il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato ... ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari" (comma 2 *bis*). L'innovazione normativa, quindi, sposta necessariamente in avanti il termine iniziale dei computo della durata del processo, negando rilevanza all'intera fase delle indagini preliminari e sancendo così l'indifferenza dell'ordinamento sia per le lungaggini ingiustificate connotanti la specifica fase delle indagini sia per l'incidenza che la detta fase comunque spiega sulla persona indagata nell'ambito dell'intera vicenda procedimentale che la concerne.

Senonché, l'interpretazione della Suprema Corte sul *dies a quo* del procedimento penale era fondata sull'Osservanza non del solo diritto di derivazione nazionale ma anche dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo. Quest'ultima, nel computare i tempi del processo penale al fine di vagliarne la ragionevole durata sancita dall'art. 6 della Convenzione, prende a riferimento iniziale il momento in cui il soggetto ha avuto la notifica ufficiale, da parte dell'autorità competente, della contestazione dell'infrazione penale perché è in tale momento che la persona indagata subisce una "ripercussione importante" (sentenza 31.3.1998 nei casi Reinhardt e Slimane-Kaid c. Francia, ricorsi 23043/93 e 22921/93). In un ricorso proposto nei confronti del nostro Stato, la Corte EDU ha espressamente statuito che il termine ragionevole dell'art. 6 § 1 della Convenzione abbia inizio "nell'istante in cui una persona si trova ad essere «accusata». Si può trattare di una data anteriore al rinvio a giudizio, [potendo essere] in particolare quella dell'arresto ... [o] dell'inizio delle indagini preliminari" (sentenza 16.5.2002, § 19, nel caso Nuvoli c. Italia, ricorso 41424/98).

A questo punto, il ravvisato contrasto tra la previsione dell'art. 2, comma 2 *bis*, della legge n. 89/2001 e l'interpretazione dell'art. 6 § 1 Convenzione EDU fornita dalla Corte di Strasburgo solleva serio dubbio sulla conformità a Costituzione della menzionata norma, atteso che "l'art. 117, comma 1 Costituzione condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, le cui norme pertanto, così come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117 comma 1 Costituzione e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge deve essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale" (sentenze Corte costituzionale n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007).


Quanto esposto giustifica la rimessione ai Giudice delle Leggi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 *bis*, della legge n. 89/2001.

P. Q. M.

La Corte d'Appello, Sezione II^a Civile,

Visti gli articoli 134 e 137 Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), per contrasto con l'art. 117, comma 1 Costituzione, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari;



Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Catanzaro, Camera di consiglio del 17 febbraio 2014

Il Presidente: MAJORE

14C00358

N. 249

*Ordinanza dell'11 novembre 2014 della Corte dei conti - Sez. giurisdizionale
per la Regione Campania sul ricorso proposto da L.M. contro Ministero della difesa*

Previdenza - Pensioni privilegiate - Diritto alla pensione di reversibilità della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa di servizio che vive separata dal padre del *de cuius*, condizionato alla mancata corresponsione degli alimenti a prescindere dalla valutazione della situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 915/1978 - Violazione del principio di uguaglianza, per irragionevolezza e disparità di trattamento tra i coniugi e tra madre vedova (cui compete l'intera pensione) e madre separata (cui compete la metà della pensione, a patto che non goda di assegno di mantenimento) - Violazione del principio di parità di trattamento dei coniugi.

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, art. 60, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 29.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

GIUDICE MONOCRATICO DOTT. MARIA CRISTINA RAZZANO

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 23 settembre 2014 ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 46558 del Registro di Segreteria, introdotto dalla sig.ra L. M. — ivi residente elettivamente domiciliata in Napoli, alla via E. Suarez (P.co Dei Risi Pal. C) n. 4/G presso lo studio dell'avv. Francesco Coppola, unitamente all'avv. Annibale Conforti (p.e.c. avv. annibale conforti@ordavvsa.it) che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo contro MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale per il Personale militare - Reparto IV 20 Divisione - in persona del Direttore *p.t.* con sede in Roma al viale Dell'Esercito n. 186 per la declaratoria del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità nel periodo dal 1/08/2000 al 31 ottobre 2002, previa rimessione della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 60 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 alla Corte costituzionale.

Visti gli artt. 420 e 421 c.p.c. come richiamati dall'art. 5 della L. 21 luglio 2000 n. 205, gli artt. 81 e 26 Regio Decreto 13 agosto 1933 n. 1038 e l'art. 6 comma 4 D. L. n. 453/1993 conv. in L. n. 19/1994 nonché l'art. 23 della L. n. 87/1953.

Udito all'udienza pubblica del 23 settembre 2014 l'avv. Annibale Conforti per la ricorrente mentre nessuno è comparso per l'Amministrazione resistente.

Visti il ricorso introduttivo, gli atti e i documenti di causa.



CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso notificato il 7/10/2005 e depositato nella Segreteria il giorno 6 successivo, l'istante ha chiesto il riconoscimento dei benefici economici descritti. Ella espone di essere coniugata con, il sig. A. D. o G., e in stato di separazione personale consensuale omologata. Nel 1989 il primo dei due figli della coppia di nome G. è morto (il 25 giugno 1989) all'età di 20 anni durante il servizio militare, e per tale morte, e a seguito di istanza (del marito della ricorrente) di pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dal Ministero della difesa (in conformità al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, n. 8363/91 del 16 aprile 1991). La predetta pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, benché riconosciuta, non è stata corrisposta a decorrere dal 10 gennaio 1997 se non dal febbraio del 1997 i coniugi si sono separati di fatto e nell'anno 1999 essi hanno presentato, al Tribunale civile di Salerno, ricorso congiunto per la separazione personale consensuale. Con decreto datato 15 febbraio 2000 il Tribunale civile di Salerno ha omologato la separazione personale consensuale, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per il marito di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di 550.000 lire per il suo mantenimento, a decorrere dal mese successivo a quello di proposizione della domanda.

Con istanza del 17 luglio 2000 (e ricevuta dalla competente unità organizzativa del Ministero della difesa il 10 agosto 2000), la coniuge ha inoltrato domanda al Ministero della difesa per ottenere la propria parte della predetta pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, rappresentando, tra l'altro, che la stessa era stata in possesso per l'anno 1999, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, per un ammontare non superiore al limite di reddito cui fa riferimento l'articolo 70, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978 (dunque inferiore per l'anno 1999 a 13.116.033 lire e per l'anno 2000 a 18.743.400 lire).


Con comunicazione datata 4 ottobre 2000, ricevuta dalla ricorrente in data posteriore al 6 ottobre 2000, la direttrice della competente divisione del Ministero della difesa rigettava la domanda amministrativa, facendo "presente che, alla luce della normativa vigente (legge 974/67 e 915/78), il titolare avente causa" era "il sig. G. A. D. [...] in quanto pur essendo" la sig.ra M. L. e "legalmente separata" percepiva, "come da sentenza di separazione acquisita agli atti" dell'ufficio, "per il proprio mantenimento, un assegno dal coniuge separato".

Accolto ricorso per la modifica del provvedimento di separazione, previa rinuncia della moglie all'assegno di mantenimento, la ricorrente inoltra nuovamente domanda al Ministero della difesa, al fine di ottenere la propria parte della predetta pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, che le è stata concessa a decorrere dal 10 novembre 2002.

Deduce il difensore che il diniego opposto in prima battuta dal Ministero deve considerarsi illegittimo. In primo luogo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 laddove prevede che, "ferme restando le altre condizioni" avvenuta "[...] la separazione fra i coniugi [...] posteriormente [...] alla morte del militare [...], alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare". Tra le predette condizioni l'articolo 60, primo comma, del citato Testo unico, prevede che la madre del militare viva "effettivamente separata dal marito [...] senza comunque riceverne ali alimenti",

Per "alimenti", secondo la prospettazione attorea, dovrebbero intendersi i veri e propri alimenti (in senso tecnico-giuridico) e non il mantenimento: cioè il predetto beneficio pensionistico dovrebbe ritenersi escluso in presenza di un diritto agli alimenti, ma non in presenza di un diritto al mantenimento. Infatti, i due diritti sono da considerarsi, com'è noto, diversi per natura giuridica, presupposti ed effetti. E, al tempo della suindicata istanza di pensione e del citato diniego amministrativo, ricorrente percepiva da suo marito un assegno di mantenimento e non un assegno alimentare.

Se, invece, "gli alimenti" dovessero interpretarsi come comprensivi anche del diritto al mantenimento (argomentando *a fortiori* — *a minori ad maius* — cioè sostenendo che se il beneficio pensionistico è escluso in presenza di un diritto agli alimenti, a maggior ragione dovrebbe esserlo in presenza di un diritto al mantenimento), allora il primo comma dell'articolo 60 sarebbe chiaramente incostituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Appare evidente, alla difesa della ricorrente, l'irrazionalità e l'illogicità della decisione del legislatore di riconoscere all'uomo — padre del militare morto o per causa del servizio militare o per causa di guerra, e separato (o divorziato) dalla moglie — l'intera pensione di reversibilità (a seconda dei casi, o privilegiata ordinaria o di guerra) se quegli "in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, ai lordo degli oneri deducibili [...], per un ammontare non superiore a" un determinato importo, e di non riconoscere, invece, alla donna — madre del militare morto o per causa del servizio militare o per causa di guerra e separata (o divorziata) dal marito — la metà del medesimo trattamento pensionistico di reversibilità, qualora ella percepisca gli alimenti o il mantenimento, prescindendo dal fatto che quegli alimenti o quel mantenimento siano in una misura per la quale, aggiunti agli altri eventuali redditi, non sia superato il limite reddituale previsto per il marito separato. Non vi sarebbe, infatti, nessuna ragione giustificatrice di una simile discriminazione.



La non manifesta infondatezza della eccepita questione di legittimità costituzionale risulterebbe, secondo il difensore, ancor più evidente dalla dichiarazione, da parte della Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1993, n. 361, dell'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 915/1978 “nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge”. Orbene, se la Corte costituzionale considera il diritto riconosciuto alla vedova come “autonomo, acquisito *iure proprio* e indipendentemente da valutazioni inerenti al suo status economico”, e dichiara espressamente che “il legislatore lo concepisce come un diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche”, e, pertanto riguarda le “ipotesi di diniego di erogazione della pensione o di successiva perdita”, non ritiene che esse possano risultare “giustificate [...] dal venir meno dello stato vedovile”, poiché ciò “sarebbe in contrasto con l'affermato doveroso risarcimento della avvenuta perdita per causa di guerra del primo coniuge”, non potrebbe essere diversa la considerazione, da parte della medesima Corte, dell'analogo diritto della madre separata dal marito e delle analoghe l'ipotesi di diniego di erogazione della pensione o di successiva perdita.

Evidenzia la ricorrente che l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 915/1978 stabilisce che “La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto”.

Vi sarebbe una palese discriminazione tra la donna madre del militare morto per causa bellica e separata dal marito la quale percepisce a titolo di alimenti o di mantenimento dal marito stesso un reddito minimo la quale non ha diritto alla (metà della) pensione di guerra, nonostante tale reddito sia inferiore al limite legale — e la vedova del militare morto per causa, bellica che contrae nuove nozze, la quale, a prescindere dal reddito del nuovo coniuge, ha diritto alla (intera) pensione di guerra.

Conclude per l'accoglimento del ricorso e declaratoria del diritto a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità nel periodo (biennio 2000-2002) in cui ella era titolare dell'assegno di mantenimento e di un reddito complessivo inferiore al limite di cui all'art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978. In via gradata insiste per la remissione della questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, del primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, (Decreto intitolato “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»), nella parte cui subordina il diritto della moglie separata a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità alla mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978.

In data 20/04/2006 si è costituita in giudizio l'Amministrazione militare la quale ha precisato, in fatto, che in favore della ricorrente è stato emesso, il provvedimento D.M. n. 604 del 1/06/2003 concessivo della pensione di reversibilità dall'1/11/2002 al 31/11/2003 nella misura, intera e il D.M. n. 254 del 17/03/2004 concessivo della reversibilità nella misura del 50% dall'1/08/2003 a vita. Ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, ha spiegato l'eccezione di prescrizione quinquennale. In data 12/09/2014 la ricorrente ha depositato i seguenti documenti: copia conforme del decreto del Tribunale di Salerno del 10/06/2002; copia del Decreto del Ministero della Difesa n. 604 del 1/05/2003 modello Unico — anni 1999 — anno 2000 — anno 2001 — anno 2002 e anno 2003.

All'udienza pubblica odierna, udito il procuratore costituito di parte ricorrente, il giudice si è riservato sulla pregiudiziale questione di legittimità costituzionale.

RILEVATO IN DIRITTO

La domanda della sig.ra L. M. ha oggetto la declaratoria del diritto a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità nel periodo (biennio 2000-2002) in cui ella era titolare dell'assegno di mantenimento e di un reddito complessivo inferiore al limite di cui all'art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978. In via gradata ella chiede la remissione, alla competente Corte, della questione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Decreto intitolato “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”), nella parte in cui subordina il diritto della moglie separata, a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità, alla mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978; stante la violazione dell'articolo 3 della Costituzione.



In primo luogo, questo Giudice ritiene la questione di costituzionalità sollevata nel presente giudizio, rilevante, atteso che il gravame ha “un *petitum* separato e distinto dalla questione di costituzionalità, sul quale il giudice mittente sia legittimamente chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere” (C. Cost., sentenze n. 4 del 2000 e n. 38 del 2009) che il *petitum* medesimo concerne l'accertamento del diritto della ricorrente alla metà del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, dopo la morte del figlio per causa di servizio, nel periodo in cui ella godeva, in forza della sopravvenuta separazione, dell'assegno di mantenimento corrisposto dal marito. Va precisato che le norme in materia di pensioni di guerra di cui al citato Testo Unico (D.P.R. n. 915/1978) vengono in rilievo in virtù del rinvio operato dall'art. 92 del d.P.R. n. 1092/1973 secondo cui “Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra”. Per effetto dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 92, comma 1, il particolare regime vigente in materia d'assegnazione della pensione indiretta di guerra è divenuto pienamente applicabile, per quanto concerne l'individuazione dei requisiti necessari per la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei genitori del dipendente pubblico deceduto per causa di servizio (così anche Sez. Sicilia sentenza n. 498/2010 e 93/1994; sez. Lazio sentenza n. 1531/1997; sez. I Centr. d'Appello sentenza n. 465/2007). Il mancato esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 92 comma 3, rende dunque attuale e rilevante la questione di illegittimità costituzionale di cui ai ricorso.


In secondo luogo la questione è non manifestamente infondata. In particolare, va ricordato che la legge 17 ottobre 1967, n. 974 (intitolata “Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio”), prevede — all'art. 1, comma 1 — che “ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra”.

Tale diritto è stato ribadito anche dall'art. 57, comma 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (intitolato “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”), alla cui stregua “Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge e figli con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno alimentare, è liquidata: a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12; b) alla madre vedova [...]

Il sistema normativo individua, dunque, un vero e proprio *ordo successionis* tra i congiunti del militare deceduto per causa di servizio, in quanto soltanto in mancanza del coniuge e dei figli del *de cuius*, il diritto al trattamento privilegiato indiretto passa in capo al padre, purché di età superiore ai 58 anni o comunque inabile a proficuo lavoro; in mancanza del padre, il trattamento pensionistico si devolve alla “madre vedova”.

In tal caso, tuttavia la maturazione del diritto appare subordinata al solo stato vedovile (*cf. ex multis* Corte dei conti Sez. giurisd. Sicilia, sent. 13 giugno 2013 n. 2356) e non alle condizioni di età o di inabilità a proficuo lavoro richiesti per il padre, come risulta confermato dall'art. 66 del medesimo d.P.R. n. 915/1978, laddove prevede che “Ove i genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite”.

Tale chiave interpretativa trova conforto nella sentenza n. 275/2002 della Corte costituzionale che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 57 d.P.R. n. 915/1978 ha chiarito: “che sono stabilite delle categorie di beneficiari, le quali non concorrono tutte, contemporaneamente, poiché la presenza di soggetti della categoria precedente esclude la chiamata di quelli della categoria successiva; che la pensione è liquidata una volta sola al soggetto il quale si trovi in posizione prioritaria, nel momento in cui si verifica l'evento che fa sorgere il diritto alla pensione indiretta; che, fuori dei casi di operatività del principio di consolidamento (art. 60), alla morte del beneficiario del trattamento pensionistico il diritto si estingue e non si trasmette ai soggetti appartenenti alle categorie successive; che la norma impugnata prevede che, in mancanza del coniuge o di figli del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatti di guerra sia chiamato il padre a godere del trattamento, purché in età pensionabile ovvero inidoneo a qualunque proficuo lavoro, mentre la madre, ad eccezione delle ipotesi di separazione, è chiamata, solo se vedova; che i genitori non sono quindi collocati nella stessa posizione e nello stesso ordine di chiamata dal momento che, secondo una non irragionevole scelta del legislatore, il diritto della madre sussiste solo in quanto vedova; che ciò è sufficiente ad escludere la lamentata disparità di trattamento, soprattutto perché lo stato vedovile non può certo dirsi condizioni più favorevole rispetto al compimento del 58° anno di età ovvero all'inabilità al lavoro”.



Alla madre vedova, il successivo art. 60 al comma 1 equipara, la “madre che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti”; al comma 2 “ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possieda i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori” e al comma 3 prevede che “Quando, ferme, restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare”. La disposizione versata nel testo unico non è affatto innovativa dell’ordinamento previgente, dal momento che identica previsione era contenuta nell’art. 76 comma ultimo della legge n. 648/1950 e nell’art. 69 della legge n. 313/1968.

Orbene, tra le “altre condizioni” cui rinvia la norma in esame deve ritenersi incluso anche quello di cui al comma 1. A voler accedere a una diversa ricostruzione esegetica, infatti, ne deriverebbe la manifesta disparità di trattamento tra la “madre” già separata al momento della morte del figlio e la “madre” che si separa in un momento successivo.

L’unico percorso interpretativo, costituzionalmente orientato, impone, in definitiva, di subordinare il diritto della “madre separata”, di cui al comma 3, allo stesso requisito della mancata percezione dell’assegno alimentare di cui al comma 1 (cfr. Sezione IV pensioni militari, n. 70572 del 22 aprile 1987; Sezione Emilia-Romagna, n. 250 del 5 maggio 1999).

Peraltro, assecondando l’*argumentum a fortiori*, suggerito dalla stessa ricorrente, la norma non potrebbe che rinviare, oltre che all’assegno alimentare anche all’assegno di mantenimento (certamente maggiore di quello alimentare). Riassumendo:

a) l’art. 57 devolve il trattamento pensionistico in caso di premorienza del figlio (privo di coniuge e di prole), al padre, purché abbia raggiunto 58 anni ovvero sia inabile a proficuo lavoro e abbia un reddito inferiore alla soglia prestabilita; soltanto in caso di decesso, pregresso o successivo, la pensione è attribuita o si consolida in favore della moglie-madre vedova senza alcun ulteriore accertamento.

b) l’art. 60 pone la madre vedova sullo stesso piano della madre separata, tale al momento del decesso ovvero divenuta tale per effetto di una separazione successiva.

In tal caso, a prescindere dalla verifica dei requisiti di cui all’art. 57 in capo al padre (titolarità effettiva o potenziale), in favore della madre la pensione è devoluta, in ragione della metà, purché non percepisca dal marito l’assegno di mantenimento ovvero gli alimenti (Sez. II Pens. Guerra, sent. 16 ottobre 1990 n. 127557 secondo cui “In ipotesi di separazione dei genitori intervenuta successivamente al decesso per fatto bellico del loro dante causa, alla madre separata e priva di alimenti — che, ai sensi dell’art. 69 della legge n. 313 del 1968, è equiparata alla madre vedova — compete il diritto al trattamento pensionistico indipendentemente dall’esistenza, effettiva o potenziale, dello stesso titolo in capo al padre”).

In caso di separazione tra i coniugi, anche se sopravvenuta alla morte del figlio militare di leva, si determina, dunque, in capo ai genitori una situazione di vera e propria contitolarità, del diritto a ricevere il trattamento pensionistico di privilegio, che si pone come derogatoria dell’ordo successiois previsto dall’art. 57. La stessa pronuncia della Consulta, prima richiamata, precisa che la madre, ad eccezione delle ipotesi di separazione, è chiamata solo se vedova; dal che a contrario va desunto che la madre separata è chiamata immediatamente e *ope legis* all’attribuzione del trattamento pensionistico indiretto.

Come la madre vedova anche la madre separata diventa titolare di un diritto alla pensione del tutto autonomo.

Il quadro normativo così ricostruito, non sembra, nel suo complesso, reggere ai dubbi di compatibilità costituzionale rilevati con il ricorso introduttivo.

L’equiparazione *ex lege* tra “madre vedova” e “madre separata”, infatti, appare meramente formale e non adeguatamentepregna di pari contenuto: mentre, infatti, il diritto della prima è subordinato al suo stato vedovile e al non superamento del tetto reddituale di cui al comb. disp. degli artt. 58-70, il diritto della madre separata si appalesa condizionato alla percezione dell’assegno menzionato, qualunque ne sia l’importo.

Si potrebbe, allora, verificare che l’assegno di mantenimento sia (come nel caso di specie) notevolmente al di sotto del tetto reddituale di cui all’art. 70 e che, dunque, la madre separata, soprattutto con figli (come nel caso di specie), sia privata non solo del contributo (materiale e morale) del figlio deceduto ma anche di quella forma di assistenza, rappresentata dal trattamento pensionistico in esame.


Al contrario il riconoscimento di un assegno di mantenimento elevato o comunque superiore alla soglia indicata già di per sé sarebbe idoneo a escludere il diritto alla pensione di reversibilità *de qua*. Nessuna indebita locupletazione di natura assistenziale potrebbe, allora, rinvenirsi in ipotesi del genere.



Appare, di conseguenza, del tutto irragionevole e violativo del principio di parità tra coniugi, l'art. 60, commi 1 e 3, nella misura in cui subordina il diritto della madre separata a conseguire la metà del trattamento pensionistico indiretto alla (sola) mancata percezione dell'assegno alimentare o di mantenimento, a prescindere dalla comparazione con il limite reddituale di cui all'art. 70. In particolare le dette disposizioni sono suscettibili dei seguenti profili di illegittimità costituzionale:

- violazione dell'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché il legislatore ha dettato una disciplina unitaria per regolamentare situazioni giuridiche soggettive diverse. Alla madre vedova infatti, compete l'intera pensione subordinatamente al solo stato vedovile (purché il reddito non superi il limite indicato dall'art. 70: così anche Corte Conti sez. IV 20/06/1991 n. 71500); alla madre separata compete, viceversa soltanto la metà della pensione di reversibilità, a patto che ella non goda di assegno di mantenimento (anche minimo). In realtà, in entrambi i casi si riscontra la titolarità di un diritto autonomo che dovrebbe tener conto della sola situazione reddituale della madre a prescindere, al momento della sua insorgenza come al momento della sua attribuzione, dagli "alimenti" percepiti e dalle condizioni economiche dell'ex (o di un eventuale nuovo) marito. La stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza 30 luglio 1993 n. 361 a tal proposito chiarito la natura risarcitoria del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità e la piena autonomia del diritto (questa volta) della vedova (di chi è deceduto per causa di servizio/fatto bellico), rispetto al contesto reddituale nel quale ella viene a trovarsi, per effetto delle nuove nozze. In considerazione di tali caratteristiche, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 42 comma 1 del d.P.R. n. 915/1978. La reversibilità a favore del coniuge superstite dei trattamenti pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto trova il suo precipuo fondamento non nella funzione di assistenza della vedova o del vedovo che si trovi in effettivo stato di bisogno — funzione che viene assolta solo indirettamente, essendovi altri ed appositi strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento — ma in quella di far proseguire almeno parzialmente, anche dopo la cessazione della comunità coniugale, gli effetti ad essa connessi, in particolare quello di sostentamento del coniuge superstite che prima era assicurato dal reddito del *de cuius*, garantendo al beneficiario la protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del congiunto (così la stessa Corte cost. sentenze n. 70/199, sentenze n. 496/1993 e n. 286/1987 e, per le pensioni di guerra, n. 405/1993). Identica funzione va riconosciuta al trattamento pensionistico attribuibile ai genitori e, in dettaglio, alla madre vedova o separata del militare morto.

- violazione dell'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento, in quanto sono parificati emolumenti di natura completamente diversi. L'assegno alimentare, infatti, assolve a una funzione meramente solidaristica come in parte anche l'assegno di mantenimento, che ha anche quella di riequilibrare il rapporto coniugale, (stante l'ultrattività dell'obbligo di solidarietà economica e morale di cui all'art. 143 c.c.). In particolare l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. non presuppone lo stato di bisogno né la prova dell'impossibilità a procurarsi propri redditi da parte del coniuge richiedente; questi è chiamato a dimostrare la disparità economica tra i coniugi e l'impossibilità per il coniuge, cui la separazione non sia addebitabile, di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Diversamente, il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità ha una finalità prevalentemente risarcitoria. Invero, oltre a proclamare "risarcitorio" il titolo al trattamento pensionistico, il legislatore lo concepisce come un diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche, tanto che la successiva legge 8 agosto 1991, n. 261 (art. 5) ribadisce che "le somme corrisposte a titolo di pensione ... per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito (così Corte cost. sent. n. 361/1993). Non si comprende, di conseguenza, la ragione per cui la titolarità dell'uno (assegno) impedisca il conseguimento dell'altro (pensione). D'altra parte mentre gli assegni periodici costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e "si presumono percepiti, salvo prova contraria nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli" (artt. 50, comma 1, lett. i e 52, comma 1, lett. c, del TUIR), il trattamento pensionistico di guerra, anche in caso di reversibilità è irrilevante oltre che ai fini fiscali, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ex art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915. Ciò nonostante la Consulta (sentenza n. 143/2001) non ha mancato di rilevare che la pensione di guerra rimane rilevante al fine dell'integrazione del requisito reddituale della pensione sociale anche dopo la modifica di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e dopo che l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel contesto della riforma pensionistica, ha sostituito (a partire dal 1° gennaio 1996) alla pensione sociale l'assegno sociale, proprio in ragione del fatto "che l'intervento assistenziale della collettività, espresso, nella pensione sociale prima di tale riforma, persegue il fine di soccorrere coloro che, sprovvisti di mezzi necessari per vivere, versano in uno stato di bisogno, necessariamente da emendare in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale della collettività, sanciti dagli artt. 2 e 38 Cost.". Analoga motivazione dovrebbe essere idonea a verificare la compatibilità dell'assegno di mantenimento/alimenti con il trattamento pensionistico di guerra di reversibilità.



- violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 29 Cost. per manifesta irragionevolezza e discriminazione tra i coniugi. Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato, in più occasioni, non fondate le questioni di legittimità, precisando che la normativa pensionistica esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri del nucleo familiare, cui invece tende a riferirsi l'art. 29 della Costituzione, che salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (così Corte cost. sent. n. 70/1999). In realtà la disposizione costituzionale ha trovato concreta attuazione nella disciplina ordinaria del diritto di famiglia, secondo una linea direttrice che, nel corso degli anni, è stata caratterizzata dal superamento dell'impostazione verticale della famiglia (fondata sul padre-capofamiglia) verso una struttura orizzontale o paritaria della stessa, basata proprio sul principio costituzionale sull'eguaglianza morale e giuridica di cui al menzionato art. 29 Cost. D'altra parte, la separazione personale non determina la cessazione del matrimonio: i principi costituzionali che governano il *menage* coniugale sopravvivono, pur venendo meno l'obbligo di convivenza e fedeltà. Al contrario non potrebbero trovare spazio quei "limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare", di cui all'art. 29 comma 2 Cost., proprio in virtù della cesata unità familiare.

In ragione di ciò, non si comprende la ragione della scelta di subordinare il diritto del marito, all'intero trattamento pensionistico in esame, alle condizioni già indicate — potendo beneficiare della possibilità per cui, raggiunto il limite di età, egli possa divenire titolare del credito risarcitorio (per la perdita del figlio) se il suo reddito non superi il limite di cui all'art. 70 d.P.R. n. 915/1978 — e perché, al contrario, la moglie separata (benché equiparata alla madre vedova) non possa beneficiare neanche della metà della pensione, sol che percepisca un assegno di mantenimento o alimentare, anche notevolmente inferiore alla soglia indicata.

- violazione dell'art. 3 per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento nella misura in cui l'art. 60 discrimina la posizione della madre separata in ragione della percezione dell'assegno di mantenimento/alimentare, derogando alla norma generale di cui all'art. 58. La disposizione, infatti, prevede al primo comma che "per la liquidazione della pensione [...] occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare [...], i necessari mezzi di sussistenza [...]"; al secondo comma che "si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 70"; mentre l'articolo 70, primo comma stabilisce che "in tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal [...] testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a" un determinato importo. Tale limite di reddito cui fa riferimento il citato articolo 70, comma 1 (come integrato dall'art. 1, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e come modificato, quest'ultimo, come dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342), inizialmente di 3.520.000 lire è stato poi gradualmente elevato (prima per decreti ministeriali del Ministro del tesoro dalla legge 18 agosto 2000, n. 236), ed è arrivato per l'anno 1999 a 13.116.033 lire (per avere diritto ai benefici pensionistici per l'anno 2000), e per l'anno 2000 a 18.743.400 lire (per avere diritto ai benefici pensionistici per l'anno 2001). Per effetto delle successive modifiche, la soglia è stata gradualmente elevata.

Non si comprende la ragione per cui tale tetto, applicabile ai genitori — in quanto tali — subisca poi una sostanziale elisione quando venga in rilievo lo *status* di madre-genitore separato. La deroga non ha ragion d'essere, soprattutto in relazione all'ipotesi in cui la madre, per effetto del decesso del figlio e della sopravvenuta separazione dal coniuge, venga a soffrire una condizione di particolare bisogno e vulnerabilità, anche sotto il profilo morale o spirituale. In tale situazione, l'ordinamento giuridico, anziché apprestarle una tutela rafforzata, la pone in una condizione di materiale sudditanza rispetto al coniuge, dal quale viene a dipendere economicamente, per effetto dell'attribuzione di un beneficio (mantenimento) che la priva, di fatto, degli effetti ristoratori e indennitari del trattamento pensionistico in esame.

Tanto premesso, in applicazione dell'art. 23 della Legge n. 87/1953, riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, il Giudice Unico solleva l'incidente di costituzionalità dell'art. 60 comma 3 e per connessione dell'art. 60 comma 1, nella parte in cui subordinano il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, che viva separata dal di lui padre, a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità a condizione della mancata corresponsione degli "alimenti" a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., per le ragioni che precedono, con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 comma 3 e per connessione dell'art. 60 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. e per l'effetto dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione, a cura della Segreteria, degli atti alla Corte Costituzionale.

Manda alla Segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite, alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli il 23 settembre 2014.

Il Giudice Unico: RAZZANO

14C00359

N. 250

Ordinanza del 18 ottobre 2011 del Tribunale di Enna nel procedimento civile promosso da Gervasi Giovanni Battista ed altri contro Assessorato Regionale al lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana ed altri

Lavoro e occupazione - Norme della Regione Siciliana - Collocamento al lavoro - Operai iscritti nei contingenti ad esaurimento - Inclusione nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'art. 53, comma 1, dopo l'ultimo dei lavoratori con centocinquanta giornate lavorative annue - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato diverso trattamento di soggetti appartenenti alla stessa categoria - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi.

- Legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16, art. 54, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma.

IL TRIBUNALE DI ENNA


In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Massimiliano De Simone, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 833 del Registro Contenzioso dell'anno 2008 tra Gervasi Giovanni Battista, Signorelli Salvatore Signorelli Alessandro, Livorno Luigi, Basile Silvestre e Leanza Vincenzo, elettivamente domiciliati in Piazza Amerina, alla via Umberto I, n. 20, presso lo studio dell'avv. Pietro Maria Mela, rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Mascheroni, giusta procura a margine del ricorso. Ricorrenti;

E Assessorato Regionale al Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana, in persona dell'assessore *pro tempore*, e Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Enna, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Via Libertà, n. 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura di Stato, che li rappresenta e difende *ex lege*. Resistenti;

Nonché Alerci Roberto, Avola Luigi Salvatore, Gagliano Filippo, Muni Ignazio, Nastasi Gragorio, Privitera Salvatore, Riverà Angelo e Savarino Adriano, elettivamente domiciliati in Piazza Armerina, alla via R. Guttuso s.n.c., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barresi, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta. Resistenti;

E Cammarata Francesco Paolo, elettivamente domiciliato in Enna, alla via Trapani, n. 2, presso lo studio dell'avo. Patrilia Di Mattia, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Sabella, giusta procura a margine del ricorso. Resistente;

Nonché Di Gangi Vittorio, Di Dio Pietro Giuseppe, Buscemi Nunzio, Velardita Calogero, Balsamo Giuseppe, Patti Giovanni, Santuzzo Vincenzo, Bemunzo Liborio, Di Gregorio Antonio Franco, elettivamente domiciliati in Barrafranca, alla via Carducci, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Dio, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso. Resistenti;



E Venezia Luigi, Raspanti Luigi, Fiscella Salvatore, Sottosanti Antonio, Mancuso Franco, Seminata Cataldo Giuseppe, Colianni Rosario, Restivo Mario Saverio, Cipria Giovanni e Denaro Giuseppe, elettivamente domiciliati in Enna, Corso Sicilia, n. 47, presso lo studio dell'avv. Gaetana Palermo, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso. Resistenti;

E Cumia Calogero Liborio, La Pusata Michele, Muratore Angelo e Campagna Santo, Resistenti contumaci;

In relazione alla legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 4, della legge della Regione Sicilia 6 aprile 1996, n. 16.

Sulla rilevanza:

La questione di legittimità costituzionale che questo Tribunale intende sollevare ha ad oggetto le modalità di avviamento al lavoro degli operai forestali che sono stati assunti, per brevi periodi di tempo e cadenza annuale, dalla Regione Siciliana.

In particolare, deve premettersi che l'art. 46 della legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 prevede che "Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui al articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli alici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze si avvale, in ciascun distretto, dell'opera:

a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione per centocinquantuno giornale lavorative ai fini previdenziali;

c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali."

I contingenti menzionati nella norma sono composti da operai forestali, inseriti in determinate graduatorie, cui la Regione garantisce l'impiego su base annuale e per un determinato numero di giornate. Tali garanzie occupazionali sono state introdotte, in relazione al triennio 1981-83, dall'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, (ai sensi del quale "Per il triennio 1981-83, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, vengono assicurate agli operai forestali, assunti a tempo determinato, le seguenti garanzie occupazionali:

- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978 - 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;


- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornale ai fini previdenziali;

- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali.") e quindi confermate per i successivi trienni.

La norma prevede che sia possibile, da parte di ciascuno dei lavoratori inseriti nelle graduatorie dei vari contingenti, transitare da una fascia di garanzia occupazionale a quella superiore, secondo il criterio enunciato nell'art. 52 della legge (tale norma dispone che "1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore..."), e ciò in sede di aggiornamento delle graduatorie, che avviene con cadenza semestrale (art. 50, comma 3, della l.r. in parola).

Ora, l'art. 53 della sopra citata legge regionale prevede che "Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza."). Tale norma, in sostanza, prevede la progressiva stabilizzazione di tali Operai, sulla base di una graduatoria che viene ricavata collazionando le graduatorie già esistenti relative, nell'ordine, ai contingenti dei lavoratori a tempo indeterminato, a quelli dei c.d. centocinquantunisti, a quelli dei c.d. centunisti e a quelli dei c.d. cinquantunisti. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 ("3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria."), deve ritenersi (e vi è sul punto, accordo fra le parti del presente giudizio) che, anche ai fini dell'avviamento al lavoro, la progressione da ciascuna di queste fasce a quella superiore debba avvenire secondo le modalità di scorrimento già previste dall'art. 52.

Dunque, l'entità delle garanzie occupazionali possedute dal lavoratore ne determina la collocazione nella graduatoria del contingente di appartenenza e, di riflesso, in quella costituita per l'avviamento al lavoro; quest'ultima costituisce una variabile dipendente della prima. In altre parole, la graduatoria per l'avviamento al lavoro è stata composta



una sola volta e mai aggiornata direttamente; essa, tuttavia, ha risentito e risente dei mutamenti interni alle diverse graduatorie dalle quali è composta; tali mutamenti avvengono secondo le regole previste dall'art. 52. Può quindi capitare che gli operai transitino, per scorrimento ex art. 52, da un contingente a quello superiore (ad esempio da quello dei cd. cinquantunisti a quello dei centounisti): quando ciò avviene, tale mutamento si riverbera sulla graduatoria ex art. 53, determinandone l'aggiornamento.

Oltre a quelle già menzionate, l'articolo 54 della legge regionale n. 16/1996 ha costituito una ulteriore categoria di operai forestali, non contemplata nelle precedenti disposizioni. Tale norma, difatti, prevede che "in ogni singolo distretto è istituito un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate annue firmato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995.". Si tratta di operai che, al tempo dell'entrata in vigore della norma, non possedevano i requisiti per rientrare nei contingenti già esistenti, ma ai quali, verosimilmente, il legislatore ritenne di dover estendere i benefici della garanzia occupazionale e dell'avviamento al lavoro, e ciò in quanto gli stessi avevano pur sempre svolto un considerevole numero di giornate di lavoro al servizio dell'Assessorato Regionale. A questi operai fu attribuita una garanzia occupazionale di centocinquanta giorni, dato che gli stessi, in media, avevano svolto, nel triennio di riferimento, un numero di giornate di lavoro non inferiore a centocinquanta.


Il comma 4 dell'articolo 54 dispone che "al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.". Il chiaro disposto della norma, quindi, consente di affermare che i lavoratori che appartengono a questa categoria devono essere collocati, ai fini dell'avviamento al lavoro, in coda ai c.d. centocinquantunisti.

Ora, e passando al merito del presente giudizio, i ricorrenti sono operai forestali che, in relazione ai distretti di Nicosia ed Enna, hanno conseguito il diritto alla garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative - prevista dalla sopra citata legge regionale n. 16/1996 - in virtù del meccanismo previsto dall'art. 52 della legge medesima. Costoro hanno agito in giudizio dopo aver rilevato che, mentre in sede di prima applicazione il contingente di lavoratori ad esaurimento è stato effettivamente inserito in coda ai c.d. "centocinquantunisti", successivamente, in occasione dei aggiornamenti della graduatoria avvenuti su base semestrale, i lavoratori, tra i quali essi ricorrono, che hanno beneficiato, volta per volta, dello scorrimento dalla categoria dei c.d. "centounisti" a quella del contingente dei c.d. "centocinquantunisti" sono stati costantemente collocati in coda agli operai appartenenti al contingente c.d. "ad esaurimento", già facenti parte di tale contingente.

Essi, quindi, hanno lamentato l'illegittimità della graduatoria permanente attualmente in vigore e hanno chiesto che la stessa venga rettificata in conformità alla prescrizione contenuta nell'articolo 54, comma 4, della l.r. n. 16/1996, con conseguente ripristino della priorità della loro collocazione nella graduatoria dei c.d. "centocinquantunisti" rispetto ai lavoratori del contingente "ad esaurimento".

Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, unitamente ai resistenti indicati in epigrafe. Tutti i convenuti hanno osservato, nel chiedere il rigetto della domanda, che i lavoratori del contingente "ad esaurimento", individuati in base al parametro indicato nell'articolo 54, comma 1, della legge, sono stati inseriti in coda ai c.d. centocinquantunisti, ma solo in sede di prima applicazione; successivamente, e in relazione ai successivi aggiornamenti, essi sono stati integralmente assimilati a questi ultimi, e ciò ai sensi dell'art. 54, comma 5, della l.r. n. 16/1996, ai sensi del quale "Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell'articolo 53, nonché tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate annue.". Ad avviso dei resistenti, quindi, la collocazione degli operai inseriti nel contingente "ad esaurimento" in coda a quella dei "centocinquantunisti" era vincolante per l'amministrazione solo in sede di prima applicazione della norma. In caso contrario, secondo la loro prospettazione, tali lavoratori si vedrebbero costantemente posposti ai c.d. "centocinquantunisti", man mano che le graduatorie vengono aggiornate; verrebbe, quindi, costantemente precluso l'accesso alla stabilizzazione dei lavoratori del contingente "a esaurimento".

I ricorrenti hanno replicato alle osservazioni di controparte sostenendo che il legislatore, in relazione alla medesima legge n. 16/1996, quando ha voluto che una determinata regola si applicasse "in sede di prima applicazione" lo ha espressamente previsto. In questo caso, invece, l'inciso manca. Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 54 prevede che "Gli operai inseriti nel contingente di cui al comma 1 che hanno svolto la propria attività nei centri radio operativi e negli autoparco forestali, in relazione alla acquisita qualificazione professionale transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a)"; in tal modo, secondo i ricorrenti, viene confermato, a contrario, che il contingente in questione, in relazione agli operai diversi quelli indicati in tale ultimo comma, deve essere tenuto separato dalla categoria cui viene assimilato (i c.d. "centocinquantunisti").



Pertanto, la definizione della presente controversia dipende dall'interpretazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 54 della legge regionale n. 16/1996.

Non manifesta infondatezza:

L'articolo 54, comma 4, della legge regionale n. 16/1996 prevede, apoditticamente, che "alfine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti".

La norma non spiega con quali modalità a questo contingente - che, si badi, non è soggetto ad aggiornamento periodico, trattandosi di graduatoria "ad esaurimento" - debba applicarsi il meccanismo di progressione previsto dall'articolo 52 (che, come detto, si riverbera sulla graduatoria di cui all'articolo 53).

La soluzione più razionale, che è quella che è stata adottata dall'Assessorato Regionale, postula; che tali lavoratori non debbano costituire uno scaglione a sé, intermedio fra i c.d. "centounisti" e i c.d. "centocinquantunisti", ma, dopo essere stati inseriti, in sede di prima applicazione, in coda agli appartenenti a quest'ultima categoria, debbano entrare a far parte, a tutti gli effetti, della stessa, e ciò in base al seguente percorso argomentativo:

a) il comma 5 dell'articolo 54 prevede che "Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell'articolo 53, nonché tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue.". In sostanza, gli operai menzionati dall'articolo 54, comma 1, (c.d. centocinquantunisti "ad esaurimento") sono pienamente assimilati ai c.d. centocinquantunisti, di cui all'articolo 48, comma 1, lett. b), senza alcuna distinzione;

b) tuttavia, e previsto che, ai soli fini dell'avviamento al lavoro, i primi debbano essere collocati in coda a questi ultimi (articolo 54, comma 4);

c) se tale regola dovesse applicarsi anche in relazione agli aggiornamenti periodici, ciò comporterebbe che gli operai in parola verrebbero costantemente postposti ai c.d. "centocinquantunisti"; in tal modo essi verrebbero continuamente scavalcati, in sede di aggiornamento semestrale, sia dai c.d. "centounisti" che transitano al contingente superiore, sia da tutti gli altri operai, già appartenenti ai contingenti sotto ordinati, che, in ragione degli scorrimenti, accedono per scorrimento alle categorie superiori. Seguendo tale impostazione, quindi, i lavoratori ex art. 54 potrebbero aspirare alla stabilizzazione solo dopo che le unità di personale che compongono la categoria dei "centounisti" e quelle ancora sottostanti abbiano ultimato lo scorrimento, con il pericolo tangibile che l'avviamento al lavoro, per i lavoratori in questione, non avvenga mai: sarebbe come se essi fossero esclusi dal meccanismo di progressione ex art. 52;

d) quindi, seguendo tale impostazione, gli operai del contingente ad esaurimento, sebbene formalmente postposti solamente ai c.d. "centocinquantunisti", sarebbero postposti di fatto - ai fini dell'avviamento al lavoro - non più solo a questi, come vuole l'articolo 54, comma 4, ma anche a tutte le altre categorie di operai forestali;


e) tale effetto pregiudizievole non si verificherebbe ove la norma venga interpretata in modo che la collocazione in coda debba valere solo "in sede di prima applicazione"; in tal modo i lavoratori appartenenti alla graduatoria "a esaurimento" conserverebbero la posizione assunta all'atto della formazione della graduatoria ex art. 53, e, dato il progressivo assorbimento degli stessi nei ruoli dell'amministrazione regionale, l'avviamento al lavoro dei c.d. "centocinquantunisti" sopravvenienti verrebbe sì ritardato, ma non assolutamente precluso.

L'interpretazione sopra individuata sub e) è l'unica che garantisce parità di trattamento ai lavoratori del contingente "ad esaurimento", che altrimenti verrebbero irragionevolmente postergati, di fatto, a tutti gli altri lavoratori inseriti nella graduatoria per l'avviamento al lavoro, e subirebbero una ingiustificata disparità di trattamento con i lavoratori c.d. "centocinquantunisti", ai quali, di principio, dovrebbero essere assimilati sotto ogni altro profilo economico e normativo.

Tale interpretazione, tuttavia, è preclusa dal disposto inequivocabile dell'art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16/1996, ai sensi del quale, come detto, "alfine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti".

Questo Giudicante ritiene che tale norma, così come formulata, si ponga quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto introduce una disparità di trattamento fra lavoratori che appartengono alla stessa categoria (i c.d. "centocinquantunisti"); tale disparità, se può giustificarsi in sede di prima applicazione (stante la natura spuria dei "centocinquantunisti" di cui all'art. 54), diviene irragionevole se ripetuta anche in sede di successivi aggiornamenti, stante l'effetto pregiudizievole, sopra evidenziato, che si produce a danno dei lavoratori in questione. Tale irragionevolezza può venir meno solo ove tale postergazione sia effettuata solo in sede di prima applicazione.

La norma, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost., che costituisce la declinazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella materia dell'accesso ai pubblici impieghi.



P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16, con riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento ex art 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione;

- dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente giudizio;*
- ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente della Regione Siciliana e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Regione Siciliana.*

Enna, il 18 ottobre 2011

Il Giudice: DE SIMONE

14C00360

N. 251

*Ordinanza del 6 ottobre 2014 del G.I.P. del Tribunale di Rovereto
nel procedimento di esecuzione nei confronti di F.D.*

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 - Riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di svolgimento positivo della sanzione sostitutiva - Mancata previsione della possibilità per il giudice di disporre tale riduzione senza tener conto del raddoppio della durata della sospensione della patente, applicato nella sentenza di condanna ex art. 186, comma 2, lett. c), terzo periodo, del codice della strada, nell'ipotesi in cui il veicolo appartiene a persona estranea al reato - Disparità di trattamento rispetto ai condannati che hanno utilizzato un veicolo in proprietà.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 9-bis, quarto periodo.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE PENALE DI ROVERETO

UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI


I. Premessa.

Con sentenza di questo GIP n. 14/103 del 15 maggio 2014, irrevocabile il 12 giugno 2014, è stata applicata a D. F., su richiesta delle parti a norma degli artt. 444 ss. c.p.p., la pena di mesi 3 e giorni 20 di arresto e di € 2.000,00 di ammenda, con la sospensione della patente per anni 2, per il reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2 lett. c) cod. str., commesso in Rovereto il 24 dicembre 2013.

Con la medesima sentenza la pena è stata sostituita col lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 186, comma 9-bis cod. str.

Riguardo alla sospensione della patente in sentenza si precisa che è stata applicata nella misura minima, a norma del terzo periodo dell'art. 186, comma 2 lett. c) cod. str., considerando che la vettura utilizzata per commettere il reato non è suscettibile di confisca, appartenendo a persona estranea al reato.

In data 4 agosto 2014 l'ente convenzionato presso il quale il lavoro di pubblica utilità è stato svolto (l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Clementino Vannetti di Rovereto) comunicava il positivo svolgimento in data 2 agosto 2014 (cfr: relazione del 4 agosto 2014 a firma del Direttore).



Veniva pertanto fissata l'udienza del 2 ottobre 2014 avanti a questo Giudice, in qualità di Giudice dell'esecuzione, per pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 186, comma 9-bis cod. str., quarto periodo, ossia la dichiarazione dell'estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo.

All'udienza indicata il difensore richiedeva che la sospensione della patente fosse ridotta a mesi 6 e non ad 1 anno, considerando che la sanzione amministrativa accessoria era stata raddoppiata perché il veicolo non era suscettibile di confisca obbligatoria, al fine di perequare il trattamento punitivo rispetto ai proprietari del veicolo utilizzato per commettere il reato che, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, beneficiano della revoca della confisca del veicolo e, in caso di applicazione nel minimo della sospensione della patente, ottengono una riduzione da 1 anno a 6 mesi. A giustificazione della domanda ha prodotto due sentenze dibattimentali del vicino Tribunale di Trento che, nel sostituire la pena col lavoro di pubblica utilità in casi analoghi, precisano espressamente che in caso di esito positivo la sospensione della patente verrà ridotta da 2 anni a 6 mesi (*cf.* sentenze 16 settembre 2013 e 4 dicembre 2013).

In via subordinata, nel caso la domanda principale non fosse accolta, il difensore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, cod. str. nella parte in cui non consente di procedere in tal senso, per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., chiedendo ulteriormente di disporre la sospensione della sanzione accessoria della sospensione della patente, al fine di preservare l'utilità pratica di un'eventuale pronuncia di accoglimento.

Il PM si rimetteva e questo Giudice si riservava la decisione.

2. La normativa denunziata.

Ciò premesso e a scioglimento della riserva, va anzitutto osservato come l'art. 186, comma 2 lett. c) cod. str. punisce con la pena principale dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 il reato di guida in stato di ebbrezza con superamento del valore alcolemico della soglia di 1,5 g/l.

Per il medesimo reato sono poi previste due sanzioni amministrative accessorie che devono essere applicate con la sentenza di condanna: la confisca del veicolo col quale è stato commesso il reato e la sospensione della patente.

I limiti edittali ordinari previsti per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sono fissati in 1 e 2 anni (*cf.* secondo periodo), ma è espressamente previsto che la durata della sospensione della patente sia raddoppiata «se il veicolo appartiene a persona estranea al reato» (*cf.* quarto periodo, introdotto dall'art. 3, comma 45 legge n. 94 del 2009) e non sia, pertanto, suscettibile di confisca (*cf.* quinto periodo).


In tal caso, pertanto, i limiti edittali della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente raggiungono le soglie, davvero ragguardevoli, di 2 e 4 anni, persino superiori nel limite massimo, non senza una certa contraddizione sistematica, al termine di 3 anni di preclusione per il conseguimento di una nuova patente nel caso in cui sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria, in teoria più grave, della revoca della patente a seguito alla commissione dei reati previsti dagli artt. 186, 186-bis e 187 cod. str. (*cf.* art. 219, comma 3-ter cod. str., introdotto dall'art. 43 legge n. 210 del 2010).

Va però subito osservato come l'indicata aporia sistematica sfumi nella prassi, perché la sospensione della patente è costantemente applicata nel minimo previsto e, pertanto, la circostanza che il veicolo non possa essere confiscato, perché appartiene a persona estranea al reato, comporta nella generalità dei casi una sospensione della patente per anni 2 anziché di 1 anno, come si è verificato nel caso di specie.

Vale solo la pena di osservare come i limiti minimi edittali sopra indicati per le due ipotesi, di 1 anno e 2 anni siano inderogabili, non potendo essere ridotti né per il riconoscimento di circostanze attenuanti né per effetto di riti speciali a contenuto premiale particolarmente frequenti in questo settore (quali il decreto penale di condanna ed il c.d. patteggiamento). Ciò deriva dall'espressa qualificazione normativa della misura in parola come sanzione amministrativa accessoria, come tale insensibile alle riduzioni sopra indicate, applicabili alle sole pene in senso stretto.

3. (segue): l'interpretazione.

Le Sezioni Unite penali hanno condivisibilmente sottolineato «l'importanza, riconosciuta dal legislatore nella strategia del contrasto al fenomeno del drive drinking, di sanzioni diverse da quelle tradizionali dell'arresto e dell'ammenda, spesso rese inefficaci dalla sospensione condizionale della pena o dall'accesso a sanzioni alternative», perché «la sospensione della patente di guida, ed ancora più la confisca obbligatoria del veicolo (...) costituiscono, sotto il profilo general-preventivo, dei deterrenti assai efficaci e si iscrivono nella condivisibile filosofia di individuare sanzioni alternative, o, come nel caso di specie, accessorie, specifiche e strettamente connesse al reato da perseguire ed al fenomeno da contrastare» (*cf.*, Cass. Sez. Un. Pen., 24.02-18.06.2010, n. 23428, rv. 247042, in motivazione, § 4 alla fine). L'affermazione è stata funzionale al riconoscimento della natura di vera e propria sanzione penale accessoria, e non di misura di sicurezza, della confisca del veicolo, nonostante l'espresso riferimento, allora esistente, all'art. 240



cpv. c.p., successivamente eliminato prima dalla sentenza n. 196 del 2010 della Corte Costituzionale (per violazione all'art. 117 Cost: e 7 della CEDU, con riferimento alla possibilità di applicazione retroattiva che la qualificazione in termini di misura di sicurezza, accolta dal diritto allora vivente, consentiva di questa misura) e, quindi, dallo stesso legislatore mediante l'art. 33, legge n. 120 del 2010 che, almeno secondo l'interpretazione dominante, avrebbero anche qualificato espressamente la confisca del veicolo in termini innovativi, ossia come sanzione amministrativa (e non più penale) accessoria, mediante l'inciso «ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter», inserito alla fine dell'art. 186, comma 2 lett. c) cod. str.

Ma al di là della successiva riforma normativa, le indicazioni sopra citate delle Sezioni Unite, conservano tutta la loro attualità, essendo indiscutibile che la funzione general-preventiva, tipicamente svolta dalle pene in senso stretto, in questo particolare settore è piuttosto affidata ad un complesso di risposte sanzionatorie in cui alle pene principali si affiancano misure di varia natura, quali in particolare la confisca del veicolo e la sospensione della patente (ovvero la revoca, nelle ipotesi previste). Non è un caso, infatti, che le Sezioni Unite abbiano fatto espresso riferimento anche alla sospensione della patente che ha mantenuto la medesima natura di sanzione amministrativa accessoria prima e dopo la legge n. 120 del 2010.


Si deve, pertanto, concludere che al di là della qualificazione normativa e formale di sanzioni amministrative accessorie, alla confisca e alla sospensione della patente in realtà il legislatore assegna un ruolo centrale, anche sotto il profilo general-preventivo e non solo sotto il profilo di prevenzione speciale, sia perché, dotate di una sicura maggiore effettività rispetto alle pene principali, sottraendosi alla sospensione condizionale della pena e alle c.d. misure alternative alla detenzione (*cf.* artt. 47 e ss. ord. pen.), sia perché la loro concreta attuazione si verifica nell'immediatezza dell'accertamento del reato, attraverso le misure cautelari e provvisorie del sequestro del veicolo (art. 224-ter cod. str.) e del ritiro della patente (art. 223 cod. str.). La grande efficacia dissuasiva di queste misure è cioè garantita dalle caratteristiche di certezza ed immediatezza che le pene classiche in questo particolare settore non possono avere, se si vuole evitare l'aggravarsi del sovraffollamento carcerario già in atto.

Queste loro peculiarità, rispetto alle ordinarie sanzioni amministrative accessorie, trova del resto riscontro nel fatto che si tratta di sanzioni tipicamente applicate dal giudice penale nella sentenza di condanna o provvedimenti equiparati (sentenze di patteggiamento e decreto penale) e non dall'autorità amministrativa e per un fatto che costituisce solo reato e non per un illecito amministrativo connesso al reato, come normalmente accade nei casi in cui il giudice penale sia chiamato ad applicare anche sanzioni amministrative accessorie (*cf.* artt. 20 e 24 legge n. 689 del 1981 e, nel sistema del codice della strada, artt. 220 e 224 cod. str.).

Una volta che sia superata la soglia di 0,8 g/l di alcolemia il fatto è, infatti, previsto dalla legge solo come reato e non anche come illecito amministrativo, mentre sotto quella soglia sono previsti unicamente illeciti amministrativi dagli artt. 186, comma 2 lett. a) e 186-bis, commi 2 e 3 cod. str., variamente puniti, anche con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, applicata però dalla sola autorità amministrativa.

Il fatto che siano applicabili solo dal giudice penale, con la sentenza di condanna, come reazione ad un fatto considerato dalla legge esclusivamente come reato e che siano dotate di notevole afflittività in relazione a diritti fondamentali, come il diritto di proprietà e la libertà di movimento, può indurre a ritenerle ricomprese a tutti gli effetti nella nozione autonoma di pene di cui all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a prescindere dalla loro qualificazione formale in diritto interno come sanzioni amministrative accessorie.

È, infatti, ben nota la consolidata giurisprudenza convenzionale, per lo più sviluppatasi proprio con riferimento a provvedimenti, variamente disciplinati, di confisca, secondo la quale «per rendere efficace la tutela offerta dall'art. 7 (...)» la Corte Edu «deve essere libera di andare oltre le apparenze e valutare essa stessa se una determinata misura costituisca una pena ai sensi di tale norma», svalutando a tal fine i parametri formali utilizzati dal diritto interno per la qualificazione in termini penali, in favore di criteri più sostanziali e, in una certa misura, fluidi e variabili. In particolare si è affermato come «punto di partenza di ogni valutazione sull'esistenza di una pena consiste nello stabilire se la misura in questione sia stata irrogata in seguito ad una condanna per un reato», mentre «altri elementi possono essere ritenuti pertinenti in proposito: la natura e lo scopo della misura in contestazione (...), i procedimenti connessi alla sua adozione ed esecuzione, nonché la sua severità» (*cf.* sentenza 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, con riferimento alla confisca prevista dal diritto inglese di ogni bene acquisito nei 6 anni precedenti la condanna per traffico di stupefacenti; analogamente più di recente sentenze, 30 agosto 2007 e 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, con riferimento alla confisca prevista in caso di lottizzazione abusiva dall'art. 44 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e qualificata dall'interpretazione giurisprudenziale prevalente in termini di sanzione amministrativa accessoria).



Ma al di là di questa questione di portata generale, ai presenti fini tutto sommato non particolarmente rilevante dal momento che in questa sede non sembra vengano in considerazione le garanzie fondamentali desumibili dal principio di legalità delle pene (in particolare l'irretroattività ed il principio di colpevolezza), la stretta correlazione funzionale tra queste inedite sanzioni e le pene propriamente dette, trova un'ulteriore conferma normativa proprio con riferimento al comma 9-bis dell'art. 186 cod. str. (introdotto dall'art. 33 legge n. 120 del 2010), che ribadisce come il legislatore intenda in questo particolare settore affrancarsi dalle pene in senso stretto (arresto ed ammenda) per affidarsi a strumenti sanzionatori innovativi. La norma citata, infatti, prevede la possibilità di sostituire arresto ed ammenda con una pena sostitutiva dall'innovativo contenuto, rappresentata dal lavoro di pubblica utilità (secondo uno schema già sperimentato con l'art. 73, comma 5-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, introdotto con legge n. 49 del 2006) il cui esito positivo comporta rilevanti effetti premiali, quali l'estinzione del reato, la revoca della confisca e il dimezzamento della sospensione della patente, che sono alla base del successo operativo dell'istituto.

Il fatto poi che il positivo svolgimento della pena sostitutiva comporti effetti premiali non solo sugli effetti della condanna propriamente intesi (estinzione del reato) ma anche sulle sanzioni amministrative accessorie (confisca e sospensione della patente) conferma come il legislatore le consideri parti integranti e qualificanti della funzione di prevenzione generale svolta dall'apparato sanzionatorio, considerato nel suo complesso, predisposto per questi reati.

Le indicazioni che precedono consentono di porre in luce la *ratio* di fondo della norma che prevede il raddoppio della sospensione della patente nel caso in cui il veicolo non possa essere confiscato, perché appartenente a persona estranea al reato, che nella specie ha trovato applicazione in sede di cognizione, nella sentenza di patteggiamento la cui esecuzione costituisce oggetto del presente procedimento.

Infatti, è proprio la circostanza che il legislatore abbia modulato la funzione di prevenzione generale non solo sulle pene classiche di arresto ed ammenda ma anche, e si potrebbe dire soprattutto, sulle sanzioni amministrative accessorie della confisca e della sospensione patente, che lo spinge a ricercare un'efficacia dissuasiva se non uguale perlomeno paragonabile, nell'ipotesi in cui la confisca non sia possibile per le inderogabili esigenze di tutela dei terzi estranei al reato, aumentando in modo significativo l'altra sanzione amministrativa accessoria, secondo una inedita logica di compensazione tra sanzioni di diverso contenuto.

L'obiettivo del legislatore è cioè di mantenere una analoga efficacia dissuasiva dell'apparato sanzionatorio, considerato nel suo complesso, a prescindere dalla circostanza che il veicolo possa oppure no essere sottoposto a confisca. In tal modo si scongiura un troppo disinvolto utilizzo di veicoli non in proprietà fondato sulla consapevolezza che, in ogni caso, non siano suscettibili di confisca obbligatoria, aggravando la sospensione del titolo autorizzativo alla guida per il responsabile. Nella medesima prospettiva, poi, il raddoppio della sospensione della patente svolge anche la funzione di impedire che la confisca del veicolo, che riveste un ruolo centrale nella strategia politico-criminale di lotta al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, fosse troppo facilmente eludibile, attraverso lo scambio dei veicoli da guidare tra proprietari dei veicoli, in modo appunto da scongiurare la confisca del veicolo per il soggetto in stato di ebbrezza. È bensì vero che, in simili ipotesi, a ben vedere, la confisca del veicolo è possibile, dimostrando che l'affido del veicolo ad un soggetto in stato di ebbrezza sia stato eseguito da parte del proprietario nella consapevolezza di questa circostanza, non potendosi qualificare in tal caso il proprietario come «persona estranea al reato», ma si tratta di rimedio subordinato all'assolvimento di un rigoroso onere probatorio a carico dell'accusa, non sempre in concreto assolubile e, pertanto, la previsione del raddoppio della sospensione della patente a carico del conducente, svolge comunque una sua funzione in tutti i casi in cui la confisca non sia in concreto possibile, a tutela del terzo proprietario.

Ciò chiarito in ordine alla norma che, in sede di giudizio di cognizione, impone il raddoppio della sospensione della patente, va subito chiarito che la norma che questo Giudice è chiamato ad applicare, ossia l'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, impone in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, «la riduzione alla metà della sospensione della patente» in tutti i casi, assumendo come termine inderogabile dell'operazione aritmetica il periodo di sospensione della patente irrogato in sentenza, senza consentire alcun spazio di manovra, a livello interpretativo, per poter distinguere l'ipotesi in cui la sospensione della patente sia stata raddoppiata perché il veicolo era in proprietà di persone estranee al reato. In caso di applicazione del minimo edittale, che è l'ipotesi che ricorre tipicamente nella prassi, ciò significa che il proprietario del veicolo responsabile del reato, oltre a beneficiare della revoca della confisca, otterrà la riduzione della sospensione della patente da 1 anno a 6 mesi, mentre il non proprietario del veicolo può solo ottenere la riduzione della sospensione della patente da 2 anni ad 1 anno.

Con ciò si vuol chiarire come non vi sia alcuna possibilità per poter risolvere l'indicata sperequazione punitiva in via interpretativa, come richiesto in via principale dalla difesa.

Ridurre in tali casi la sospensione della patente da 2 anni a 6 mesi, come proposto nelle sentenze dal Tribunale di Trento prodotte dalla difesa, significa disapplicare la norma ritenuta incostituzionale (quella che impone in tutti i casi la riduzione alla metà) e applicarne un'altra al suo posto (quella che, in sostanza, consente la riduzione ad un quarto) che però il legislatore non ha mai approvato, con chiara violazione del divieto di disapplicazione della norma ritenuta incostituzionale.



È noto, infatti, che nel nostro sistema l'art. 24 legge n. 87 del 1953 vieta al Giudice, che riconosca sussistenti i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sia la disapplicazione che l'applicazione della norma sospetta, obbligandolo a sollevare la questione avanti alla Corte Costituzionale, quale unico soggetto istituzionalmente competente a giudicare sulla legittimità costituzionale delle norme di legge.

4. Rilevanza.

Il presupposto della rilevanza non presenta alcun profilo problematico, essendo evidente che il presente procedimento di esecuzione non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa. Secondo quanto sopra argomentato e la costante giurisprudenza di questo Tribunale, questo Giudice è chiamato ad applicare l'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo cod. str. che impone di dimezzare la sospensione della patente irrogata con la sentenza di condanna, senza alcun margine di discrezionalità in via interpretativa. Ciò comporterebbe la riduzione da 2 ad 1 anno della sospensione della patente del condannato.

5. Non manifesta infondatezza.


Ricorre anche l'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, per contrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

In effetti, a prescindere dalle ragioni di politica criminale che stanno alla base e giustificano l'art. 186, comma 2 lett. c), terzo periodo cod. str., che impone il raddoppio della sospensione della patente in sede di condanna, nel caso non sia possibile la confisca per essere il veicolo appartenente a persona estranea al reato, una volta che vi sia stato il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e, pertanto, l'integrazione degli effetti premiali previsti dall'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo e rappresentati dall'estinzione del reato, dalla revoca della confisca del veicolo e dal dimezzamento della sospensione della patente, questa rilevante differenza di trattamento punitivo, con riferimento alla sospensione della patente, tra condannati che hanno utilizzato un veicolo in proprietà e condannati che hanno utilizzato un veicolo in proprietà di terzi, non sembra trovare alcuna ragionevole e plausibile giustificazione.

Infatti, la differenza che in sede di giudizio di cognizione può giustificare il raddoppio della sospensione condizionale della patente, rappresentata dalla confisca del veicolo, viene meno all'esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, perché in tal caso la confisca del veicolo deve essere obbligatoriamente revocata. Non si comprende davvero perché, alla stregua della norma sospetta, un condannato che abbia utilizzato un proprio veicolo e sia stato condannato alla sanzione amministrativa accessoria nel minimo di anni 1 possa ottenere, all'esito dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, la revoca della confisca e la riduzione a 6 mesi della sospensione della patente ed, invece, il condannato che abbia utilizzato un veicolo appartenente a persona estranea al reato, abbia commesso un reato di pari gravità, sia stato condannato al minimo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di anni 2, debba accontentarsi, all'esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, della riduzione della sospensione della patente ad anni 1.

A giustificare questa evidente sperequazione punitiva non sembra possa argomentarsi sulla minore o maggiore gravità, oggettiva o soggettiva, tra chi commetta il reato di guida in stato di grave ebbrezza, previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c) cod. str. utilizzando un veicolo proprio o di terzi. Identico appare, invero, il pericolo alla sicurezza della circolazione stradale, che integra l'evento giuridico del reato (offesa al bene giuridico protetto) ed identica appare anche la colpevolezza rimproverabile al responsabile. Ciò che cambia è che in un caso è possibile la confisca del veicolo e nell'altro no. Ma una volta che sia stata concessa la sostituzione della pena principale (arresto ed ammenda) col lavoro di pubblica utilità e che questo sia stato svolto con esito positivo, questa differenza viene meno per effetto della stessa norma sospetta che impone la revoca della confisca del veicolo, rendendo così del tutto ingiustificato il raddoppio della sospensione della patente che residua a carico del condannato non proprietario del veicolo utilizzato per commettere il reato.

Ad ulteriore riscontro dell'assoluta irrazionalità della normativa in esame, si può osservare come il raddoppio della sospensione della patente scatta non in tutti i casi in cui la confisca del veicolo non sia possibile per una qualsiasi ragione, ma solo quando la confisca non sia possibile perché il veicolo utilizzato per commettere il reato appartenga a persona estranea al reato. In altri termini il proprietario del veicolo beneficia della meno afflittiva sospensione della patente da anni 1 ad anni 2, che poi potrà essere dimezzata in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, anche quando in concreto la confisca non sia stata possibile per una qualsiasi ulteriore ragione (perché andata completamente distrutta a seguito di un sinistro stradale imputabile a terzi, perché non sequestrata al momento dell'accertamento del reato e venduta a terzi di buona fede, perché rubata dopo il provvedimento di sequestro, ecc...). In queste ipotesi, peraltro non ricorrenti nel caso di specie, la sperequazione punitiva in parola è ancora più evidente e macroscopica.



La possibile violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. impone, pertanto, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo cod. str., nella parte in cui non prevede il potere del giudice dell'esecuzione o del giudice che procede, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il potere di ridurre la sospensione della patente alla metà, senza tenere conto del raddoppio applicato nella sentenza di condanna (ovvero nel decreto penale di condanna ovvero nella sentenza c.d. di patteggiamento) a norma dell'art. 186, comma 2, lett. c), terzo periodo cod. str., per essere il veicolo appartenente a persona estranea al reato.

Nelle ipotesi in cui la sospensione della patente sta stata applicata nel minimo di anni 2, l'accoglimento della presente questione di legittimità costituzionale, consentirebbe di ridurre la sospensione della patente a mesi 6, come richiesto dalla difesa.

Si provvede con separata ordinanza sulla richiesta di sospensione di esecuzione della sospensione della patente, avanzata dalla difesa.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo cod. str., nella parte in cui non prevede, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, la possibilità di ridurre della metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, senza tenere conto del raddoppio applicato nella sentenza di condanna, a norma dell'art. 186, comma 2, lett. c), terzo periodo cod. str., per essere il veicolo appartenente a persona estranea al reato.

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al pubblico ministero in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rovereto, 6 ottobre 2014

Il Giudice: DIES

14C00361

N. 252


Ordinanza del 14 agosto 2014 del Giudice di pace di Verbania nel procedimento civile promosso da R.M.T. contro Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Novara/Verbania/Cusio-Ossola.

Assistenza - Somme erogate indebitamente ai sensi dell'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. «bonus bebé») in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Prevista non ripetibilità - Mancata estensione del beneficio ai cittadini italiani - Violazione del principio di eguaglianza per ingiustificato deterioro trattamento dei cittadini italiani o comunitari rispetto agli extracomunitari.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 226, art. 1, comma 1287.
- Costituzione, art. 3.

Assistenza - Somme erogate a cittadini comunitari, a titolo di c.d. «bonus bebé», in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Ripetibilità delle somme stesse da chiunque indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza - Omessa previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio degli extracomunitari, rispetto ai cittadini italiani o comunitari.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 226, art. 1, comma 1287.
- Costituzione, art. 3.



UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE DI VERBANIA

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Il Giudice di pace avv. Carlo Crapanzano,

Premesso in fatto e in diritto

Con ricorso del 4 marzo 2014, proc. n. 133/2014 R.G., la sig.ra R. M. T., nata a B., il e residente a V., V., V. A., difesa dall'avv. Diego Noretta del foro di Verbania, impugnava dinanzi l'ufficio del Giudice di pace di Verbania l'ingiunzione di pagamento prot. 873/14 emessa dalla Ragioneria generale dello Stato di Novara/Verbania nei confronti della ricorrente, con la quale si chiedeva la restituzione della somma di € 1.000,00 oltre a € 53,58 per imposta di bollo e interessi.

La sig.ra R. infatti aveva usufruito del cosiddetto «bonus bebè» di € 1.000,00 in forza dell'art. 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

L'ingiunzione è stata emessa perché la ricorrente non avrebbe avuto i requisiti per usufruire del bonus.

Senonché, al di là delle ragioni di merito, la ricorrente eccepisce l'irripetibilità delle somme erogate indebitamente precisando che tale irripetibilità è legislativamente prevista dalla Legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), la quale, all'art. 1, comma 1287, prevede espressamente che «Le somme di cui all'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili». La ricorrente chiede quindi applicarsi anche nei suoi confronti il beneficio dell'irripetibilità di cui usufruiscono i cittadini extracomunitari.

Questo ufficio ritiene la questione non manifestamente infondata.

Invero, l'art. 1, comma 1287, della Legge finanziaria 2007, nel disporre espressamente che le somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333 della Legge finanziaria 2006 non siano ripetibili nei confronti di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, attua una disparità di trattamento ingiustificata e illogica in violazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani che, in quanto tali, e quindi provvisti di cittadinanza, devono invece restituire le somme eventualmente e indebitamente percepite.

Questo ufficio, nella ricerca di una norma adeguatrice che permettesse la decisione della controversia, non ha trovato, anche a seguito di interpretazione delle norme, soluzione che non sia inevitabilmente agganciata alla applicazione dell'art. 1, comma 1287, della Legge finanziaria 2007.

Non è stata possibile un'interpretazione della norma che possa ricondurre a una lettura di legittimità.


La decisione della Corte costituzionale diventa quindi rilevante e fondamentale ai fini della decisione. Se da un lato la Corte costituzionale dovesse ritenere la norma incostituzionale, questo ufficio, dando seguito a tale decisione dovrebbe infatti ritenere irripetibile la somma richiesta con l'ingiunzione impugnata e accogliere il ricorso. Nel caso contrario, invece, il ricorso dovrebbe essere rigettato.

Diventa impossibile, quindi, una decisione nel merito, senza la pronuncia della Corte costituzionale.

Il sospetto di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1287, legge n. 296/2006 è di tutta evidenza.

Manca il requisito della ragionevolezza della norma, in rapporto a una evidente disparità di trattamento tra l'essere cittadino italiano ed essere cittadino extracomunitario, con un parametro favorevole nei confronti di chi non è cittadino italiano (la norma sarebbe irragionevole ovviamente anche nella supposizione contraria, cioè se rendesse irripetibili le somme erogate indebitamente ai cittadini italiani e ripetibili per gli extracomunitari).

Ovvero, a contrario, l'irragionevolezza della norma sussiste allorché un soggetto, avendo percepito indebitamente il contributo di cui all'art. 1, comma 331, legge 23 dicembre 2005, n. 266, non debba restituirlo perché è cittadino extracomunitario, così privando lo Stato di recuperare una somma erogata indebitamente a soggetto che non ne aveva i requisiti per percepirla, in violazione di specifiche norme di legge.



A sommessimo parere di questo ufficio, la Corte costituzionale, se ritenesse rilevante la questione e non manifestamente infondata, e se successivamente si esprimesse nel giudizio di costituzionalità, dovrebbe dichiarare l'art. 1, comma 1287 legge n. 296/2006 incostituzionale: 1) nella parte in cui non estende il beneficio della irripetibilità anche ai cittadini italiani; 2) ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilità delle somme da chiunque le abbia indebitamente percepite, senza distinzioni di cittadinanza.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1287 della legge n. 296/2006, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende ai cittadini italiani il beneficio della irripetibilità delle somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333 della legge n. 266/2005 ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilità di somme da chiunque indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Verbania, 8 agosto 2014

Il Giudice di pace: CRAPANZANO

14C00362

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUR-03) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 5 0 1 2 1 *

€ 2,00

